CHE AUTORIZZA LA SPESA STRAORDINARIA DI L. 32,000,000 PER L'ESECUZIONE DI NUOVE OPERE MARITTIME

Art. 3 (Convenzione)

Il Municipio di Spezia si obbliga di provvedere al pagamento delle opere stesse, a misura del loro progressivo sviluppo, anticipando le somme che saranno necessarie in base a regolari certificati dell'Ufficio del Genio civile di Genova, debitamente approvati dal Ministero dei Lavori Pubblici e riscontrati dalla Corte dei conti.

Il Municipio di Spezia si obbliga pure d'intervenire nella stipulazione dei contratti di appalto, fatti da parte dello Stato, delle opere avanti descritte, cio' pero' all'unico scopo del pagamento delle opere stesse nei modi e termini di cui sopra.

Versione in vigore dal 15 aprile 1904, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che autorizza la spesa straordinaria di L. 32,000,000 per l'esecuzione di nuove opere marittime
Estremi	Legge 13 marzo 1904, n. 102
Partizione	Convenzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 1904

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-autorizza-la-spesa-straordinaria-di-l-32-000-000-per-l-esecuzione/convenzione-art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it